

Capitolo 5°

La fattispecie oggettiva del fatto tipico

5.1. Gli elementi della fattispecie oggettiva.

Sono elementi della fattispecie oggettiva: I) l'autore; II) il soggetto passivo; III) l'oggetto materiale del reato; IV) la condotta; V) l'evento; VI) l'offesa; VII) nesso di causalità tra la condotta e l'evento.

5.2. L'Autore o soggetto attivo del reato.

5.2.1. Generalità.

Ogni reato è frutto del comportamento umano, e quindi ogni reato presuppone necessariamente un soggetto che lo compie detto appunto soggetto attivo: esso nel codice penale talvolta è denominato "reo", altre "agente" o "colpevole".

Tutte le persone fisiche possono essere soggetti attivi del reato: ogni persona cioè ha capacità penale, ossia l'attitudine a porre in essere comportamenti rilevanti, senza distinzione di età, sesso o altre condizioni soggettive.

Ne consegue che l'età, le situazioni di anomalia psico-fisica e le immunità non escludono l'illiceità penale, ma sono rilevanti solo ai fini della concreta applicabilità della pena¹.

5.2.2. Le persone giuridiche come soggetti attivi di un reato.

Nel nostro ordinamento non è ammessa la responsabilità penale persone giuridiche: tale irresponsabilità penale viene desunta dal principio costituzionale della personalità della responsabilità penale. Il principio trova conferma nella previsione di una obbligazione civile di garanzia a carico della persona giuridica per i reati commessi dagli organi dell'ente nell'esercizio delle loro funzioni.

Si pone, allora, il problema di individuare i soggetti penalmente responsabili per i reati commessi nell'esercizio dell'attività di enti o imprese. La giurisprudenza ha elaborato vari criteri individuando come soggetto obbligato all'osservanza della norma penale e quindi penalmente responsabile:

- chi ha il potere o la rappresentanza dell'ente;
- l'amministratore o il soggetto preposto al singolo settore della organizzazione aziendale su delega dell'imprenditore: la presenza di una persona delegata non esclude però la responsabilità penale dell'imprenditore delegante che, nella sua veste di capo dell'impresa, è sempre titolare di un dovere di controllo e di vigilanza sul corretto funzionamento della organizzazione aziendale;
- chi è investito di funzioni che normalmente dipendono dalla qualità di imprenditore.

¹ In altri termini la qualità di "autore" è del tutto indipendente dal giudizio sulla colpevolezza del soggetto che agisce e, in generale, dalla sua punibilità in concreto. Il minore non imputabile che sottrae un oggetto dal banco di un supermercato o il figlio che ruba al padre (non punibile a norma dell'art. 649 c.p.) non per questo cessano di essere "autori" del fatto tipico del furto; tanto è vero che tale loro qualità può rappresentare il punto di riferimento per la punibilità o la maggiore punibilità di terzi che ne siano stati i complici e per l'esercizio di un'azione civile per il risarcimento del danno.



5.2.3. Distinzione dei reati in base al soggetto attivo.

Considerando come parametro di classificazione il soggetto attivo è possibile distinguere i reati in comuni e propri.

5.2.3.1. Reati comuni.

Sono reati comuni quelli che possono essere commessi da ogni persona, indipendentemente da particolari caratteristiche soggettive. In tale ipotesi di regola la norma fa riferimento a «chiunque»: es. “Chiunque cagiona la morte di un uomo” (omicidio: art. 575 c.p.).

5.2.3.2. Reati propri.

In via generale sono reati propri quei reati che possono essere commessi solo da persone che rivestono particolari qualifiche giuridiche (pubblico ufficiale, imprenditore) o particolare quali naturali (gestante). Tuttavia va specificato che i reati propri possono essere “esclusivi” o “non esclusivi”.

5.2.3.2.1. Reati propri esclusivi.

I reati propri esclusivi sono quei reati che possono essere commessi solo ed esclusivamente da una persona avente una determinata qualifica (il c.d. *intraneus*). La stessa condotta posta in essere da un soggetto non avente quella determinata qualifica, è penalmente irrilevante: si pensi alla falsa testimonianza (art. 372) il cui autore può essere solo il testimone.

5.2.3.2.2. Reati propri non esclusivi.

Sono reati propri non esclusivi, i reati in cui il fatto è penalmente illecito indipendentemente dalle qualità suo autore; tuttavia, quando a commetterli è un soggetto che riveste una data qualifica, il reato stesso “muta titolo”, acquistando un *nomen iuris* ed una gravità diversi dall’ipotesi comune².

5.3. Il soggetto passivo del reato o persona offesa del reato.

Il soggetto passivo del reato è la persona titolare del bene (o interesse) tutelato dalla norma penale incriminatrice e leso dal reato³. Il codice parla di “persona offesa del reato”⁴ (es.: soggetto passivo del delitto di furto è il proprietario della cosa rubata).

² Si pensi al fatto di appropriarsi di denaro o cosa mobile altrui di cui già si abbia possesso: se a commetterlo è un soggetto qualunque, il reato prende il nome di appropriazione indebita (art. 646); se a commetterlo è un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ed ha ad oggetto cose detenute per ragione dell’ufficio o del servizio, il reato prende il nome di peculato (art. 314).

³ Soggetti passivi del reato possono essere sia persone fisiche, sia lo Stato (per es. nei delitti di cui agli artt. 241 ss. c.p.), la PA (artt. 315 ss. c.p.) o le persone giuridiche di diritto privato (ad es. società per azioni: art. 2621 c.c.); ma anche collettività non personificate (associazioni non riconosciute, fondazioni, partiti politici, ecc.).

⁴ La categoria del soggetto passivo concorre, come ogni altro elemento della fattispecie oggettivo–materiale, a determinare il carattere tipico del fatto. Anche se, nella maggior parte dei reati, soggetto passivo può essere “chiunque”, in non pochi casi le qualità personali del soggetto passivo sono determinanti, per stabilire l’esistenza di un fatto tipico o per distinguere un fatto tipico dall’altro. La qualità di soggetto di età minore degli anni sedici, non moralmente corrotto, è essenziale per il configurarsi della fattispecie oggettiva del reato di corruzione di minore (art. 530 c.p.); quella di minore degli anni quattordici per la c.d. violenza carnale presunta (art. 519, co. 2, n. 1); quella di donna minore degli anni diciotto per il fatto tipico della seduzione con promessa di matrimonio (art. 526 c.p.); quella di donna non coniugata per il reato a fine di matrimonio (art. 522 c.p.), ecc.; il fatto tipico dell’oltraggio (art. 341 c.p.) si configura solo in quanto il soggetto passivo rivesta la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; e così via.



5.3.1. Distinzione con il soggetto passivo della condotta.

Occorre distinguere il soggetto passivo del reato dal soggetto passivo della condotta, cioè da colui su cui la condotta criminosa viene ad incidere immediatamente (e che viene considerato, più propriamente, oggetto materiale della condotta, vedi *infra*).

Talvolta i due concetti coincidono: ad esempio, nell'omicidio il soggetto passivo è l'ucciso, che è anche soggetto passivo della condotta. Invece, nel reato di automutilazione fraudolenta per sottrarsi al servizio militare, soggetto passivo della condotta è lo stesso soggetto attivo⁵, che si mutila, o si ferisce etc., per rendersi invalido alla leva, mentre soggetto passivo del reato è lo Stato, titolare dell'interesse a che tutti i cittadini prestino il servizio militare.

5.3.2. Distinzione con il danneggiato dal reato.

Occorre anche distinguere il soggetto passivo del reato dal danneggiato dal reato⁶, cioè da colui che dal reato ha subito un danno civilmente risarcibile, anche senza essere titolare del bene giuridico protetto⁷.

Da parte sua il semplice danneggiato non ha alcun potere di querela, ma può solo esercitare l'azione civile per ottenere il risarcimento dei danni. Ciò in quanto il diritto di querela (nei casi di reati punibili a querela della persona offesa) spetta solo al soggetto passivo del reato.

5.3.3. Classificazione dei reati in base al soggetto passivo.

In base al soggetto passivo, i reati si distinguono in:

5.3.3.1. Reati a soggetto passivo determinato.

Sono reati a soggetto passivo determinato quei reati il cui interesse offeso, appartiene a soggetti ben individuabili.

5.3.3.2. Reati o soggetti passivo indeterminato o reati vaghi o vaganti.

Sono reati o soggetti passivo indeterminato o reati vaghi o vaganti quei reati il cui interesse offeso appartiene ad una collettività indeterminata e che pertanto offendono un numero indeterminato di individui (esempio: strage, naufragio, etc.).

5.3.3.3. Reati senza vittime.

Sono reati senza vittime, o senza soggetto passivo quei reati nei quali non è facile individuare un bene giuridico "afferrabile". Ne sono esempio i reati contro la "moralità pubblica" nonché i reati c.d. "ostativi", cioè quelli a pericolo presunto o astratto, che incriminano atti che rappresentano solo il presupposto di una concreta aggressione.

⁵ Ne risulta che il soggetto passivo della condotta può anche coincidere col soggetto attivo.

⁶ Si tenga presente che soggetto passivo e persona danneggiata dal reato possono coincidere (così nel delitto di lesioni) o risultare distinte (ad esempio nel delitto di omicidio).

⁷ Es.: nell'omicidio, soggetto passivo è la vittima dell'azione omicida; danneggiati, invece sono gli stretti congiunti.



5.4. L'oggetto materiale dell'azione.

Concettualmente la nozione di soggetto passivo differisce da quella di oggetto materiale⁸ del reato che indica la persona (e in questo caso si parla di soggetto passivo della condotta) o la cosa su cui ricade materialmente l'azione delittuosa⁹.

5.4.1. Distinzione dall'oggetto giuridico del reato.

L'oggetto materiale dell'azione non va confuso con l'oggetto giuridico del reato. Quest'ultimo è il bene giuridico o l'interesse giuridico tutelato dalla norma che prevede il reato stesso: ad esempio nel furto di un portafoglio oggetto materiale della condotta è, appunto, il portafoglio, mentre oggetto giuridico è il patrimonio.

È opinione comune che, con l'entrata in vigore della Costituzione, l'individuazione dei beni e degli interessi giuridici protetti dalle norme penali vada fatta con riferimento alla stessa Costituzione. Avendo infatti il ricorso alla pena criminale natura di *extrema ratio* per il legislatore, è necessario riservare tale ricorso solo ai fatti che offendono beni o interessi di maggiore rilievo sociale, che sono solo quelli dotati di diretta rilevanza costituzionale o socialmente considerati tali.

5.4.2. Distinzione dal corpo del reato

L'oggetto materiale del reato può coincidere con il c.d. "corpo del reato" nella cui nozione legislativa rientrano "le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo".

5.4.3. La classificazione dei reati in base all'oggetto giuridico.

In base all'oggetto giuridico si distingue tra reati monoffensivi e reati plurioffensivi.

5.4.3.1. Reati monoffensivi.

Sono reati monoffensivi, i reati che offendono un solo bene giuridico (ad esempio, omicidio, lesioni, ingiuria, danneggiamento).

5.4.3.2. Reati plurioffensivi.

Sono reati plurioffensivi, i reati che offendono contemporaneamente più beni giuridici. Per esempio, l'autore della rapina (art. 628) aggredisce contemporaneamente il patrimonio e la libertà morale del soggetto passivo.

5.5. La condotta.

Con il termine *condotta* si indica il comportamento umano che costituisce reato, ossia a quel comportamento che corrisponde, nelle sue esterne modalità di realizzazione, a quella descritto da una norma incriminatrice speciale.

⁸ In concreto in taluni casi le due nozioni coincidono (nei delitti di omicidio e lesioni ad es), in altri rimangono distinte (ad es. nella mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p., soggetto passivo è l'ente assicuratore, mentre l'oggetto materiale è l'autore del reato).

⁹ L'utilità della nozione di oggetto materiale sta nel fatto che anche la natura e la qualità dell'oggetto concorre a definire la tipicità del fatto, dal punto di vista oggettivo-materiale. Le fattispecie del furto (art. 624 c.p.) e dell'appropriazione indebita (art. 646 c.p.) si realizzano solo se oggetto materiale dell'azione è il denaro o la cosa mobile altrui; il danneggiamento (art. 635 c.p.) è invece una fattispecie che può avere per oggetto anche cose immobili; i delitti di offesa alla religione mediante vilipendio di cose (artt. 404, 405 c.p.) sussistono solo se il vilipendio cade su cose "che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto"; e così via.



Perché via sia reato, come vedremo non è sufficiente che vi sia una condotta, ma non vi può essere reato senza una condotta: il comportamento dell'uomo è cioè l'elemento fondamentale, necessario, ma non sufficiente affinché ricorra l'ipotesi di reato.

La condotta tipica può consistere in un comportamento positivo, cioè in un "fare" (azione in senso stretto), ovvero in un comportamento negativo, cioè nel "non fare" qualcosa (omissione).

È bene evidenziare fin d'ora che affinché un'azione (omissiva o commissiva) possa considerarsi come una condotta penalmente rilevante è necessario che la stessa sia retta da coscienza e volontà (vedi par. 6.2.)

5.5.1. La classificazione dei reati in base alla condotta.

In base al tipo di condotta si operano diverse distinzioni.

5.5.1.1. Reato commissivo, omissivo e misto

5.5.1.1.1. Il reato commissivo o di azione.

I reati commissivi o di azione sono quei reati che richiedono per la loro realizzazione una azione (es. furto, rapina).

Secondo l'opinione dominante in dottrina, perché vi sia azione occorre un movimento corporeo dell'uomo (intendendosi per tale, anche la parola) che si concretizzi in atti esternamente visibili e manifestati.

5.5.1.1.1.1. La classificazione dei reati di azione in base al numero di atti in essi contenuti.

In base al numero di atti in essi contenuti in reati commissivi si distinguono in:

- reati unisussistenti: sono reati nei quali la condotta tipica si esaurisce con la realizzazione di un solo atto (es. omicidio con un colpo di pistola);
- reati plurisussistenti: reati in cui la condotta tipica per realizzarsi abbisogna del compimento di una pluralità di atti (pensiamo alla preparazione ed esecuzione di un attentato).
- reati a condotta plurima: sono quei reati caratterizzati dal fatto che la norma incriminatrice prende in considerazione un ventaglio più o meno ampio di comportamenti, ciascuno dei quali è ritenuto rilevante per il configurarsi della fattispecie tipica. (es. art. 635 c.p.: "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, ecc.").

5.5.1.1.2. Il reato omissivo.

Sono reati omissivi quei reati che richiedono per la loro realizzazione un'omissione (es. omissione di referto; omissione di atti di ufficio; omissione di soccorso etc.).

I reati omissivi si distinguono in reati omissivi propri (o "di pura omissione") e impropri (o "commissivi mediante omissione").

5.5.1.1.2.1. Nozione ed essenza dell'omissione.

L'essenza del reato omissivo, non è costituita dal semplice "non fare", ma dal non compiere un'azione (positiva) che si ci si attendeva.

Questa precisazione segnala il carattere normativo del concetto di



omissione penalmente rilevante: essa non può essere concepita e descritta se non in relazione ad un comportamento attivo che l'autore era tenuto a realizzare (es.: colui che investe il pedone e, successivamente, omette di soccorrerlo è responsabile del reato di omissione di soccorso proprio perché la legge stabilisce l'obbligo per chi ha investito una persona di fermarsi e prestare a questa l'assistenza necessaria; se mancasse la norma che prevede tale obbligo, l'omissione di soccorso non costituirebbe reato).

In questo senza deve essere considerata tuttora valida la tradizionale connotazione del reato omissione quale trasgressione di un comando, piuttosto che di un divieto (com'è, invece, caratteristico del reato commissivo).

5.5.1.1.2.2. Condizioni affinché possa esserci una omissione penalmente rilevante.

Il giudizio sulla rilevanza penale di una condotta omissiva comporta la verifica di alcuni presupposti essenziali.

- **la possibilità di compiere l'azione omessa:** per affermare l'esistenza di un'omissione penalmente rilevante deve potersi affermare, innanzitutto, la possibilità di compiere l'azione omessa: sia in generale, cioè da parte di chiunque si trovasse nella condizione dell'autore, sia individualmente, da parte dello specifico autore dell'omissione¹⁰;
- **esigibilità dell'azione:** l'azione positiva che ci si attendeva dall'autore deve poter essere concretamente pretesa; essa, quindi non deve essere tale da esporre l'autore stesso, o altri, a rischi e pregiudizi non esigibili (esigibilità dell'azione).

I requisiti generali, appena descritti, di un'omissione penalmente rilevante devono, naturalmente, essere inerenti a una condotta di omissione che sia tipica: o per essere conforme alla previsione espressa di un reato di omissione (proprio o improprio); o perché tale da rientrare nello schema dell'equivalenza causale, di cui all'art. 40 c.p.

5.5.1.1.2.3. Reati omissivi propri.

Nei reati omissivi propri, a integrare la fattispecie legale del reato basta il mancato compimento dell'azione doverosa, senza necessità che si realizzi un qualsiasi evento naturalistico - vale a dire una modificazione del mondo esterno - come conseguenza della condotta omissiva.

Perché sussista il reato, è sufficiente che, in presenza di determinati presupposti oggettivi e/o soggettivi, l'autore obbligato ad agire si astenga dal compiere l'azione che era tenuto a compiere.

Classici delitti di pura omissione, contenuti nel c.p., sono, fra gli altri, l'omissione di soccorso (artt. 593 c.p.), l'omessa denuncia di reato (artt. 361-364 c.p.), l'omissione di referto

¹⁰ Omettere di lanciarsi in acqua per trarre in salvo un bagnante in pericolo non costituisce omissione di soccorso, se per le condizioni del mare o per la distanza del bagnante dalla riva, manca ogni chance di effettuare il salvataggio. D'altra parte, chi non sa nuotare, non può salvare una persona che rischia di annegare in alto mare.



(art. 365 c.p.), l'omesso collocamento di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)¹¹.

5.5.1.1.2.4. Reati omissivi impropri.

Sono reati omissivi impropri (o commissivi mediante omissione), invece, quelli nei quali il soggetto ha causato, con la propria omissione, un dato evento (e per questo sono reati di evento): tale è, ad esempio, il caso del cantoniere il quale, omettendo di manovrare uno scambio, causa un disastro ferroviario (art. 430 e 449)

La norma che contiene la previsione generale dei reati omissivi impropri, è l'art. 40 co. 2° del codice penale che dispone: "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

Dunque, il secondo comma dell'art. 40 pone una clausola di equivalenza tra il non impedire ed il cagionare, addossando un evento, posto in essere da altri o da cause naturali, a quel soggetto cui la legge comandava di impedirlo.

In altri termini introduce un ulteriore criterio normativo di imputazione oggettiva, fondato ("per equivalenza") sull'obbligo giuridico di impedire l'evento.

Il secondo comma dell'articolo 40 svolge, in tale prospettiva, una funzione estensiva, nel senso che, combinandosi con le norme di parte speciale che prevedono ipotesi di reato commissivo, estende la punibilità al caso in cui l'evento sia stato cagionato con una omissione¹².

Una volta accertato che l'art. 40, 2° co., opera un'estensione della punibilità, sorge il problema di stabilire se tale estensione costituisca regola generale o trova limiti.

In particolare non sono convertibili in reati omissivi impropri:

- i cd. reati di mano propria (che presuppongono una condotta attiva a carattere personale: es. incesto), nei quali il reo deve porre in essere positivamente il comportamento che integra gli estremi del reato a mezzo della sua persona;
- i cd. reati abituali che presuppongono una certa condotta di vita sia frutto di reiterazione di comportamenti positivi (es. maltrattamenti).

In generale la dottrina ritiene che non possono essere convertiti in fattispecie omissive improprie quelle fattispecie la cui condotta è caratterizzata da note descrittive necessariamente attinenti ad un comportamento positivo (es. furto con rapina)

Sono invece suscettibili di conversione i reati causalmente orientati o a forma libera (vedi *infra*), per la cui consistenza basta che una condotta sia causale, cioè idonea a cagionare l'evento tipico.

¹¹ Dal punto di vista della struttura del fatto, i reati omissivi propri sono, per definizione, reati c.d. di pura condotta (cioè senza evento materiale); dal punto di vista dell'offesa, vanno inquadrati nella categoria dei reati di pericolo presunto.

¹² Così, ad esempio, dal combinato disposto dell'art. 515 con l'art. 40 2° co., deriva che risponde di omicidio non solo chi con una azione cagiona la morte di una persona, ma anche chi, avendo l'obbligo di impedire che quella data persona morisse, non l'ha fatto (esempio: l'infermiere che doveva praticare un'iniezione e non l'ha fatto, facendo così morire il paziente affidato alle sue cure).



5.5.1.1.2.5. Le fonti dell'obbligo giuridico di impedire l'evento ed i soggetti obbligati.

Il presupposto fondamentale della responsabilità omissiva (sia propria che impropria) risiede nel fatto che l'ordinamento pone a carico di un soggetto una "funzione di garanzia"¹³ del bene oggetto di tutela, funzione da cui discende l'obbligo di agire che resta inadempito.

Posto che nel reato omissivo proprio fonte del dovere di agire è solo la legge penale che consente, quindi, di individuare agevolmente i soggetti tenuti, il problema assume pratica rilevanza nel reato omissivo improprio.

Al proposito la dottrina tradizionale individuava quali fonti dell'obbligo giuridico di impedire l'evento: I) la legge; II) il contratto; III) un ordine dell'autorità giudiziaria (sentenza, ordinanza); IV) una precedente attività, pericolosa ma lecita, svolta dal soggetto (uso di macchine pericolose. Attività lavorativa pericolosa etc.); V) la consuetudine; VI) la volontaria assunzione (c.d. *negotiorum gestio*).

5.5.1.1.3. Il reato misto o a condotta mista.

Sono reati misti o a condotta mista quei reati che richiedono per la loro realizzazione, cumulativamente, sia un'azione che un'omissione (es. reato di insolvenza fraudolenta).

5.5.1.2. Reati a forma vincolata e a forma aperta.

Pur nel rispetto del principio di tassatività si distingue tra fattispecie a forma vincolata e fattispecie a forma aperta.

Sono reati a forma aperta o libera (o casualmente orientati), quelli in cui la condotta è incriminata indipendentemente dalle specifiche modalità in cui essa è compiuta ad es.: l'art. 575 c.p. punisce chiunque cagiona la morte di un uomo.

Sono reati a forma vincolata, quelli in cui la condotta è incriminata solo in presenza di determinate modalità ad es: l'art. 438 c.p. incrimina chiunque cagiona un'epidemia mediante diffusione di germi patogeni.

5.5.1.3. Reati abituali.

I reati abituali (o a condotta plurima) sono reati generati dall'insieme di più condotte reiterate nel tempo, le quali prese singolarmente, o non costituiscono reato (c.d. reati abituali propri) o costituiscono un reato diverso (c.d. reati abituali impropri). Un esempio tipico è il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572).

5.6. L'evento.

Un ulteriore elemento della fattispecie oggettiva, è l'evento. Nella maggior parte dei casi, infatti, la legge penale non si limita a descrivere l'azione o l'omissione vietata; ma contiene, altresì, il riferimento espresso ad un accadimento, configurato come modificazione della realtà esterna preesistente, che consegue alla condotta dell'autore.

¹³ Le posizioni di garanzia possono essere: I) originarie: nascono in capo al garante in virtù di una sua particolare qualità (ad esempio i genitori hanno l'obbligo di garantire l'incolumità dei figli minori); II) derivate: nascono in capo al garante a seguito di un trasferimento per contratto da parte del garante originale (la *baby setter* subentra per contratto nella posizione di garanzia che era dei genitori).



A riguardo bisogna operare una distinzione tra “offesa” e “evento”: per offesa si dovrebbe intendere la lesione o messa in pericolo del bene protetto, quale requisito essenziale del fatto, sostanzialmente coincidente con l’intero suo contenuto di disvalore; mentre alla nozione di evento dovrebbe riservarsi un significato più ristretto, sostanzialmente coincidente con quella dell’evento in senso naturalistico.

L’offesa, quindi, sarebbe presente in qualsiasi reato, ivi compresi quelle c.d. di pura condotta; l’evento, invece, sarebbe presente solo in quelle fattispecie in cui esso appare isolabile dalla condotta, in quanto modificazione del mondo esterno sensibile.

5.6.1. Classificazione dei reati in base all’evento.

A seconda se l’evento sia previsto o meno come elemento costitutivo della fattispecie legale, si parla di reati di evento e reati di condotta.

5.6.1.1. I reati di evento (cd. reati eventi materiali).

I reati in rapporto ai quali la legge penale descrive, quale elemento costitutivo della fattispecie legale, un determinato accadimento naturalistico (corrispondente, cioè, ad una modificazione della c.d. “reatà sensibile”), ben distinto dalla condotta, anche se individuabile come sua conseguenza, si dicono comunemente reati di evento (rectius: reati con evento naturalistico o, più genericamente, con evento in senso materiale). Caratteristico reato con evento naturalistico è l’omicidio.

5.6.1.2. I reati di pura condotta (cd. reati formali).

I reati la cui fattispecie legale si esaurisce nella descrizione del comportamento incriminato, così da non consentire l’identificazione di un accadimento di tipo naturalistico, che si possa isolare dalla condotta e distinguere da essa, come sua conseguenza, vengono invece tradizionalmente definiti reati di pura condotta; e vengono distinti in reati di pura azione e reati di pura omissione, a seconda che la condotta incriminata consista in un fare o in un non fare (omettere).

Reato di pura azione, nel senso accennato è, il falso giuramento in giudizio civile (art. 371 c.p.). Reato di pura omissione è l’omissione di denuncia di reato (artt. 361 e 362 c.p.) da parte di un p.u. o di un incaricato di p.s.

5.7. Il danno penale o offesa.

5.7.1. Generalità.

Il “danno penale¹⁴” prodotto dal reato consiste nell’offesa del bene giuridico tutelato. Tale offesa costituisce per così dire l’“evento giuridico” (che si distingue dall’evento materiale che proprio dei soli reati di evento), che come evidenziato in precedenza è proprio di ogni reato anche di quelli di pura condotta.

L’offesa arrecata dal reato può assumere due forme: lesione o messa in pericolo, a seconda che sia realmente leso il bene tutelato (es. omicidio consumato: la

¹⁴ Dal danno penale va distinto il danno civile (materiale o morale) cioè il danno risarcibile secondo le disposizioni degli artt. 2043 e ss. cod. civ. Mentre può esservi reato senza danno civilmente risarcibile (ad es. coloro che formano un’associazione a delinquere, commettono il reato ex art. 416 c.p., ma non recano alcun danno civilmente risarcibile ad alcuno), viceversa non può esistere un reato senza danno penale (o criminale), cioè senza offesa ad un bene giuridico.



persona è stata uccisa e il bene «vita» è stato distrutto), oppure sia stato solo minacciato (es. omicidio tentato: si è cercato di uccidere una persona senza riuscirvi; il bene «vita» è stato messo solo in pericolo, ma non è stato leso).

5.7.2. Classificazione dei reati in base al danno.

A seconda se il danno sia previsto o meno come elemento costitutivo della fattispecie legale, si parla di reati di danno e reati di pericolo¹⁵.

5.7.2.1. Reati di danno.

Sono reati di danno quei reati che richiedono per il loro perfezionarsi l'effettiva lesione o distruzione del bene giuridico protetto (ad es. l'omicidio).

5.7.2.2. Reati di pericolo.

Sono reati di pericolo quei reati che per il loro perfezionarsi richiedono la semplice messa in pericolo del bene tutelato. L'effettiva lesione del bene è in questa ipotesi solo potenziale.

Nell'ambito dei reati di pericolo si distingue tradizionalmente fra reati di pericolo concreto e reati di pericolo astratto.

5.7.2.2.1. I reati di pericolo concreto od offensivo.

Sono reati di pericolo concreto od offensivo, quei reati nei quali il pericolo è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, ed il giudice deve accertarne di volta in volta l'esistenza in concreto.

Ad esempio la circostanza che siano posti dei grossi massi sui binari di una linea ferroviaria pochi minuti prima del passaggio di un convoglio, può costituire, la base di fatto per il giudizio di pericolo richiesto dall'art. 432 c.p., che punisce la condotta di chi "pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti, per terra, per acqua e per aria".

5.7.2.2.2. I reati di pericolo astratto o presunto o anche ostantivi.

Sono reati di pericolo astratto o presunto, nei quali il legislatore incrimina atti che rappresentano solo il presupposto di una concreta aggressione.

In altri termini con i reati di pericolo astratto il legislatore incrimina un condotta presumendone la pericolosità non essendo necessaria, per l'esistenza del reato, la sua concreta sussistenza (es.; l'associazione per delinquere ex art. 416).

5.8. Il nesso di causalità fra condotta ed evento.

L'art. 40, co. 1°, c.p., stabilisce: "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto come reato dalla legge, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione".

Da ciò si evince, che affinché l'evento - e l'offesa che vi si connette - possa essere attribuito sul piano oggettivo a un determinato autore, è necessario che fra la condotta e l'evento sussista un rapporto di causa ad effetto¹⁶.

¹⁵ Più precisamente in coerenza con l'assunto che la lesione o la messa in pericolo del bene protetto dalla norma sia un requisito immancabile al fatto tipico (e che quindi sotto questo profilo, non esistono reati senza evento) si dovrebbe parlare di reati con evento di danno ed reati con evento di pericolo.



Per “rapporto di causalità” si intende quindi il nucleo dei principi essenziali, sulla cui base si decide dell’attribuzione di un determinato evento a un determinata condotta (c.d. imputazione oggettiva).

Ma quando una condotta è causa di un evento? Per rispondere a tale domanda la dottrina ha elaborato diverse dottrine, delle quali quelle più screditate risulta essere la teoria della sussunzione del rapporto causale sotto leggi scientifiche.

Secondo tale teoria, il nesso da causalità tra un data condotta e un dato evento si accerta stabilendo che.

- in base al procedimento logico controfattuale quella condotta non possa essere eliminata senza che l’evento venga meno; essa è cioè, *condicio sine qua non*” dell’evento stesso;
- l’evento costituisca conseguenza di quella condotta secondo una legge scientifica, e cioè secondo la migliore scienza ed esperienza del momento, che può coincidere anche con le conoscenze di un solo uomo¹⁷.

¹⁶ Il nesso di causalità fra condotta ed evento può atteggiarsi non solo nei termini propri di un processo della realtà naturale, o comunque percepibile con i sensi, e verificabile in via sperimentale; ma altresì come rapporto di consequenzialità fra una determinata condotta (che possiamo genericamente definire come antecedente causale) e un determinato evento lesivo, la cui qualificazione come conseguenza può essere stabilita soltanto sulla base di un carattere di “regolarità”, desunto da massime di esperienza che poco hanno a che vedere con le leggi scientifiche che presidono all’evoluzione della c.d. realtà naturale (imputazione oggettiva del reato). Ad es il reato della truffa (art. 640) si realizza in presenza di “artifici e raggiri” posti in essere con il fine di “indurre in errore” taluno, e con l’effetti di “procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto”.

¹⁷ Il riferimento all’evento verificatosi «*hic et nunc*» consente di risolvere adeguatamente casi particolari, come quelli della cd. causalità alternativa ipotetica e della cd. causalità addizionale che, se risolti alla stregua della teoria della equivalenza, porterebbero a soluzioni inaccettabili. Esaminiamo un caso di causalità alternativa ipotetica: Tizio spara a Caio, uccidendolo, un istante prima che un fulmine lo colpisca; applicando la teoria della «*conditio sine qua non*», se noi eliminiamo mentalmente il colpo di pistola di Tizio, Caio muore lo stesso, perché di lì ad un istante lo incenerirà un fulmine: Tizio, dunque, non è causa della morte di Caio. In realtà, ciò che rileva è l’evento concreto, così come si è verificato «*hic et nunc*» e, quindi, non già «morte di Caio», bensì, «morte di Caio per colpo di pistola» e rispetto a tale evento è innegabile la causalità della condotta di Tizio. Ai fini dell’accertamento del nesso causale, quindi, non hanno alcun rilievo le cd. cause alternative ipotetiche le quali, appunto perché ipotetiche, non hanno mai operato e, quindi, non vanno prese in considerazione. Per quanto riguarda il caso delle cause addizionali sono possibili due ipotesi, e cioè che le due cause hanno agito cumulandosi (cd. causalità cumulativa) o che le due cause hanno agito insieme ma ciascuna era idonea a cagionare l’evento (cd. doppia causalità). Costituisce ipotesi di causalità cumulativa il caso di Tizio e Caio che, l’uno, all’insaputa dell’altro, propinano a Sempronio ciascuno dieci gocce di un veleno che è letale quando si raggiunge la dose di venti gocce; morto Sempronio, potranno Tizio e Caio esser ritenuti causa dell’evento? Qui la soluzione è semplice: in realtà in questo caso l’eliminazione mentale va operata con riferimento ad entrambe le condizioni, perché le stesse hanno operato sommandosi, per cui entrambe hanno efficacia causale. Vediamo invece l’ipotesi della cd. doppia causalità: Tizio e Caio, sempre all’insaputa l’uno dell’altro, propinano a Sempronio ciascuno venti gocce di veleno, per cui ognuno compie un’azione di per sé idonea a cagionare la morte di Sempronio. Applicando la teoria condizionalistica nella sua formulazione originaria si arriverebbe a risultati paradossali: Tizio e Caio, infatti, ben potrebbero scagionarsi l’un l’altro, sostenendo ciascuno che la propria condotta non è causale in quanto l’evento si sarebbe verificato ugualmente, per cui della morte di Sempronio nessuno risponderebbe. In realtà, in questo caso, se si è esclusa l’ipotesi che una della due dosi ha agito prima (in tal caso, infatti, solo essa avrebbe efficacia causale, ponendosi l’altra come causa alternativa ipotetica e, perciò, irrilevante), tutte e due devono rispondere della morte di Sempronio: l’evento da considerare verificatosi «*hic et nunc*», infatti, è «morte di Sempronio per l’effetto di quaranta gocce di veleno» e rispetto a tale evento la condotta di Tizio e quella di Caio non possono non essere pensate cumulativamente senza che l’evento venga a mancare.



5.8.1.1. Il rapporto di causalità nei reati omissivi propri.

L'omissione, non essendo un elemento della realtà empirica, impedisce l'applicazione delle normali regole inerenti alla verifica del nesso causale tra condotta ed evento proprio dei reati di azione.

Ciò che va tenuto presente, allora, è l'azione dovuta che non è stata tenuta dall'agente; più in particolare, occorre formulare un giudizio ipotetico o prognostico teso a verificare se in presenza dell'azione doverosa l'evento non si sarebbe verificato. Così ragionando, l'omissione sarà causa dell'evento quando non può essere mentalmente sostituita con l'azione dovuta senza che l'evento venga meno.

Trattandosi di un giudizio ipotetico la formula della "*condicio sine qua non*" non potrà fornire certezze. In sostanza, nei reati omissivi improprio il nesso di causalità finisce col configurarsi come una struttura probabilistica.

5.8.2. Il concorso di cause colpose indipendenti.**5.8.2.1. Nozione.**

Si ha concorso di cause colpose (dette anche fattori colposi) indipendenti ogni qualvolta un determinato evento si verifica per effetto di più cause dovute al comportamento di due o più soggetti, le quali, ancorché materialmente collegate, sono tuttavia indipendenti l'una dall'altra e possiedono tutte efficienza causale rispetto l'evento.

5.8.2.2. La disciplina prevista dall'art. 41.**5.8.2.2.1. Primo comma.: principio di equivalenza delle cause.**

L'art. 41 c.p. stabilisce al primo comma "Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento"

Il comma 1 sancisce il principio dell'equivalenza delle cause, sicché quando l'agente ha posto in essere una condotta che ha efficacia causale per produrre un evento, l'imputazione a lui del fatto non è esclusa dall'intervento dell'operatività di altri fattori causali (antecedenti, concomitanti, successivi).

Sicché, ad esempio, nel caso di morte di un pedone conseguente ad un investimento automobilistico, la responsabilità del conducente del veicolo non è esclusa dal fatto che la vittima era di salute malferma (causa preesistente) e che i sanitari hanno commesso errori nella cura successiva all'investimento (causa sopravvenuta).

5.8.2.2.2. Secondo comma.

Il principio per il quale il concorso di cause estranee all'operato dell'agente (siano esse antecedenti, concomitanti o successive) non esclude il rapporto di causalità trova temperamento nel comma 2 dell'art. 41, il quale afferma che "Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento"



Quando la causa sopravvenuta¹⁸ (ed estranea) rispetto al fatto dell'agente è idonea da sola a determinare l'evento, il soggetto non ne risponderà in quanto, in caso contrario, verrebbe leso il principio della personalità della responsabilità penale sancita dall'art. 27 Cost.

Così, ad esempio, nel caso in cui il conducente di un veicolo investa un pedone cagionandogli la frattura di un piede, e questi, accompagnato all'ospedale a bordo del veicolo di un amico, patisce un grave incidente a seguito del quale decede, l'evento letale non potrà ritenersi collegato casualmente alla condotta del primo conducente, in quanto il secondo sinistro (causa sopravvenuta) è stato da solo idoneo a produrre la morte.

Sicché, in tal caso, può dirsi che il primo investimento non è causa della morte, bensì occasione per lo svilupparsi di un altro separato e diverso processo causale dell'evento.

La dottrina e la giurisprudenza dominanti hanno precisato, pertanto, che in tema di rapporto di causalità, la causa da sola sufficiente a determinare l'evento è quella che, non soltanto appartiene ad una serie causale completamente autonoma rispetto a quella posta in essere con la condotta dell'agente, ma anche quella che, pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell'agente, opera per esclusiva forza propria nella determinazione dell'evento, sicché la condotta dell'agente, pur costituendo un precedente necessario per l'efficacia della causa sopravvenuta, assume rispetto all'evento stesso non il ruolo di fattore causale, ma di semplice occasione.

Sempre il secondo comma dell'art. 41 afferma che “In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita”.

Dunque, tornando all'esempio esposto in precedenza, il conducente pur non rispondendo di omicidio colposo per l'operatività della prima parte del comma 2 dell'art. 41, ben potrà essere chiamato a rispondere di lesioni colpose (nell'esempio: per la frattura provocata al piede).

5.8.2.2.3. Terzo comma.

Il terzo comma dell'art. 41 afferma che “Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui”.

Tale comma chiarisce che le regole dettate dall'art. 41 (principio di eguaglianza delle cause: comma 1; limite di operatività del principio: comma 2) trovano applicazione non solo quando le cause antecedenti, concomitanti o sopravvenute siano circostanze naturali o fortuite, ma anche quando si tratti di comportamenti illeciti di altri soggetti.

Nell'esempio riportato nel primo esempio, la precedente malattia della vittima è un fatto antecedente naturale, mentre l'errore terapeutico dei medici è un fatto illecito altrui sopravvenuto.

¹⁸ La disciplina del comma 2 è dettata espressamente solo con riferimento alle «cause sopravvenute». Secondo taluni, in via analogica, gli stessi principi dovrebbero applicarsi per l'ipotesi di cause concomitanti od antecedenti.



5.9. Classificazioni di reati.

5.9.1. Delitti e contravvenzioni.

L'art. 39 del c.p. vigente distingue i reati in delitti e contravvenzioni. Sono “delitti” i fatti costituenti reato, per i quali la legge stabilisce le pene dell'ergastolo, della reclusione o della multa.

Sono “contravvenzioni” quei fatti costituenti reato, per i quali è dalla legge comminata la pena dell'arresto ovvero quella dell'ammenda (art. 17 c.p.).

5.9.1.1. Criterio di distinzione.

Non esiste altro criterio, che non sia quello del riferimento alla pena prevista dalla legge, per stabilire se ci si trovi di fronte a un delitto o a una contravvenzione.

In linea meramente tendenziale, si può dire, tuttavia, che la scelta dell'incriminazione a titolo contravvenzionale sia riservata agli illeciti caratterizzati: a) dall'inosservanza di norme a carattere prevenzionistico cautelare; b) dall'inosservanza di norme concernenti la disciplina di attività soggette ad un potere amministrativo.

5.9.1.2. Alcune differenze di disciplina.

La distinzione tra delitti e contravvenzioni, da farsi in base alla pena stabilita, comporta varie differenze di disciplina stabilite dalla legge stessa:

- quanto all'elemento psicologico, salvo che la legge espressamente preveda una contravvenzione dolosa (es.: art. 660 molestia o disturbo delle persone), tutte le contravvenzioni sono punibili, sia se commesse con dolo, sia se commesse con colpa (artt. 42- 43 ult. comma. c.p.);
- il tentativo (art. 56) è ammesso solo per i delitti;
- alcune circostanze del reato sono previste soltanto per i delitti (es. art. 61 n. 3, 7, 8,);
- i reati commesso all'estero e punibili nel territorio dello Stato, salva l'eccezione dell'art. 7 n. 5, sono soltanto delitti;
- il reato politico è solo sempre un delitto (art. 8).

5.9.2. Distinzione dei reati in base al momento della consumazione.

In base al “m o m e n t o c o n s u m a t i v i d e l r e a t o”, cioè in base al momento in cui il reato si perfeziona, si distingue tra reati istantanei e reati permanenti.

5.9.2.1. Concetto di consumazione del reato.

Un reato si dice “c o n s u m a t o” quando sono stati realizzati tutti gli estremi descritti dalla norma incriminatrice che lo prevede, compreso l'evento che incorpora, per così dire, la lesione del bene protetto; e, quando si tratti di reati c.d. di mera condotta (cioè privi di evento in senso naturalistico), quando si stata realizzata la condotta per intero la condotta incriminata.

5.9.2.2. Reati istantanei.

Sono reati istantanei quei reati, la cui realizzazione del fatto tipico, integra ed esaurisce l'offesa, in quanto la lesione del bene protetto non può persistere nel tempo (es. art. 575 omicidio).



Pertanto tutto ciò che avviene dopo la consumazione del reato può avere rilevanza solo ai fini della sua punibilità in concreto, o nella sfera degli effetti giuridici di natura extrapenale, ma non altera la fisionomia, ormai compiuta, della fattispecie oggettiva.

5.9.2.3. Reati permanenti.

Si parla di **reati permanenti** quando il momento del perfezionamento del reato non segna l'esaurimento della fattispecie, ma solo l'inizio di una fase di consumazione del reato stesso, destinata a protrarsi per un certo tempo (es. art. 605 sequestro di persona).

In altri termini il reato permanente è contrassegnato dal perdurare nel tempo della lesione di un bene giuridico, per effetto di una corrispondente condotta dell'autore.

Tale tipi di reati sono ipotizzabili solo in relazione a quei beni che è possibile comprimere (ad es. libertà individuale).

